*ACCORDO SINDACALE AZIENDALE*

Il giorno 7 marzo 2006 presso gli uffici della Cofathec Progetti S.p.A. di Roma in via della Travicella 61;

tra

La COFATHEC PROGETTI S.p.A., con sede legale in Roma via Ostiense 333, (di seguito denominata per brevità come la "Società"), rappresentata da SISCI Clodomiro, TOMASINO Sergio, ALESSANDRI Marco, PALMA Leone, assistiti dalla Confcommercio Roma nella persona di FIORENZONI Arnaldo;

e

la FILCAMS CGIL nazionale reppresentata da MARCONI Piero
la FISASCAT CISL nazionale rappresentata da MAGNIFICO Alfredo
la UILTuCS UIL nazionale rappresentata da VARGIU Antonio
le RSA aziendali

premesso

- che la Società in data 26.10.2000 aveva stipulata una Convenzione con il Ministero dei Beni e Attività Culturali avente ad oggetto il "progetto per la sicurezza e tutela del patrimonio culturale" che per l'esecuzione di tale progetto aveva assunto lavoratori socialmente utili;
- che la Convenzione costituiva un settore autonomo e molto rilevante per la Società, settore che però ha prodotto risultati sempre più scarsi con evidenti perdite di bilancio;
- che i lavoratori assunti in forza della Convenzione sono quindi rimasti via via di fatto in situazioni di quasi totale inattività a causa della scarsità o del sostanziale esaurimento delle attività previste dalla Convenzione con il Ministero;
- che data la grave difficoltà di utilizzare il personale destinato all'esecuzione della Convenzione, fin dal maggio 2004 sono stati avviati numerosi incontri con le OO.SS. nazionali e territoriali unitamente alle R.S.A. aziendali presso la Società ed il Ministero del Lavoro aventi ad oggetto proprio la situazione relativa alla crisi occupazionale insorta;
- che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e per evitare conflitti sociali le OO.SS., convenendo sulla grave situazione verificatasi, hanno richiesto il ricorso agli ammortizzatori sociali;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sua funzione di mediatore, ha condiviso l'opportunità del ricorso alla CIGS;
- che la Società e le OO.SS. unitamente alle R.S.A. aziendali hanno attivato il confronto finalizzato all'esame congiunto utile per l'intesa al ricorso alla CIGS, durante il quale la Società ha provveduto a fornire una puntuale informazione sullo stato della crisi, sulla composizione dell'organico coinvolto, con particolare riferimento ai relativi criteri utili per l'individuazione del personale oggetto di tale procedura;
- che pertanto in data 2.2.2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato sottoscritto tra le parti l'accordo sul ricorso alla CIGS per crisi aziendale con decorrenza dal 7.2.2005 per dodici mesi per un numero non superiore a 120 lavoratori a zero ore;
- che la Convenzione con il Ministero dei Beni Culturali aveva scadenza il 25.10.2005 ed è stata prorogata a tutto il 31.12.2005;
- che in data 26.1.2006 la Società ha sottoscritto con il Ministero dei Beni Culturali un nuovo contratto di appalto per l'anno 2006 relativo alla gestione della tutela e sicurezza dei siti archeologici e insiedamenti culturali di pertimenza dello stesso Ministero;
- che i lavoratori coinvolti dalla CIGS hanno pertanto richiesto l'interruzione della sospensione e la ripresa all'attività lavorativa e della relativa piena retribuzione, a far data dal 1.1.2006;
- che la Società ha contestato tale istanza in quanto il contratto è stato formalmente sottoscritto solo in data 26.1.2006 e che per tale motivo l'attività organizzativa, necessariamente propedeutica, ha consentito l'inizio dell'attività operativa solo dal successivo mese di febbraio 2006;
- che durante successivi incontri, le parti hanno approfondito l'intera vicenda e, pur mantenendo le reciproche posizioni in merito, hanno raggiunto il seguente accordo;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;

2. la Società, al solo fine di ricomporre un sereno e costruttivo clima sociale ed a fronte delle rinunce di cui al punto seguente, erogherà la somma lorda di Euro =680,00= (Euroseicentottanta/00) a titolo transattivo novativo;
3. la suddetta somma verrà erogata a ciascun lavoratore attualmente in forza inserito nel programma di CIGS, a seguito della sottoscrizione di un apposito verbale di accordo individuale transattivo novativo presso la Direzione Provinciale del Lavoro ovvero in sede sindacale, il cui importo netto verrà corrisposto al lavoratore contestualmente al pagamento della prima retribuzione mensile utile;
4. con la sottoscrizione del verbale transattivo novativo di cui al punto 3), il lavoratore rinuncia ad ogni e qualsiasi azione e/o domanda connessa o semplicemente occasionata dall'intercorso periodo di sospensione per CIGS;
5. le OO.SS., nel confermare la validità dell'impianto del presente accordo così come fin qui delineato e fatta salva la volontarietà di adesione da parte dei lavoratori, dichiarano la propria disponibilità ad assistere i lavoratori nella sottoscrizione dei suddetti verbali di accordo presso le opportune sedi;

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'

LE OO.SS

LE R.S.A.